

SCUOLA: Tribunale Milano -Sez. Lav., 28 luglio 2025, n. 3134, in Giurisprudenza Italiana n. 2 del 2026, pag. 406, con commento di F. D'Addio: <<Diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e docenti a termine", pag. 409.

1. Scuola – Docente a termine -Ferie e festività sopresse non godute - Indennità sostitutiva - Spettanza - Condizioni.

2. Scuola – Docente a termine - Collocazione in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni - Automatismo -Non sussiste - Indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute -Spettanza – Condizioni.

3. Scuola – Docente a termine -Ferie e festività sopresse - Onere del datore di lavoro di uno specifico invito alla fruizione accompagnato dall'avvertimento delle conseguenze estintive in caso di mancata richiesta -Sussistenza.

1. Il docente a tempo determinato ha diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività sopresse non godute, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo formalmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.

2. In tema di ferie dei docenti a termine nell'ambito del pubblico impiego, non opera alcun automatismo di collocazione in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute sorge alla cessazione del rapporto ove l'Amministrazione non provi di avere invitato inutilmente e formalmente il lavoratore a fruirne, con tempestivo e accurato avviso dell'effetto di perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità in caso di inerzia.

3. Le giornate di riposo per festività sopresse sono assimilabili, quanto a regime, alle ferie: in difetto di effettiva fruizione, esse sono monetizzabili alla cessazione del rapporto alle medesime condizioni richieste per le ferie non godute. Ne consegue che non è consentita la perdita automatica del relativo diritto e dell'indennità sostitutiva senza la previa prova, a carico del datore di lavoro, di uno specifico invito alla fruizione accompagnato dall'avvertimento, reso in modo puntuale e tempestivo, delle conseguenze estintive in caso di mancata richiesta.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato telematicamente in data 25/11/2024, L.T. ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività sopresse non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro 1.866,94 (milleottocentosessantasei/94) oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, salvo il diverso importo ritenuto di Giustizia;".

Con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

La ricorrente, docente di ruolo, espone di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e lamenta di non aver goduto di tutte le ferie maturate nell'ambito dei singoli rapporti di lavoro con il Ministero, di non averli richiesti né di essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle

lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.

Contesta, dunque, al Ministero convenuto, il mancato riconoscimento dell'indennità per le ferie maturate e non godute chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni come in atti.

Il Ministero dell'istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda attorea chiedendo il rigetto del ricorso.

Ha contestato, inoltre, i conteggi dei giorni di ferie asseritamente non godute dalla ricorrente rilevando che tale conteggio ha tenuto conto solo dei giorni di sospensione delle lezioni indicate nel Calendario scolastico regionale omettendo erroneamente di considerare le ferie che la stessa dipendente ha usufruito durante il periodo di sospensione delle lezioni come legittimamente stabilito da calendario scolastico stabilito dalle scuole ove ha prestato servizio, indicando, altresì, alcuni giorni in cui la ricorrente ha goduto di ferie dalla stessa richieste e non conteggiate nella domanda attorea. Con memoria depositata in giudizio il 21.03.2025 parte ricorrente, vista l'eccezione del Ministero convenuto, ha riformulato i conteggi di cui al ricorso chiedendo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute l'importo inferiore di Euro 1.427,90 a fronte della maggiore somma originariamente richiesta e pari a Euro 1.866,94.

All'udienza del 03.07.2025 il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato parte ricorrente, non comparso il Ministero convenuto, alla discussione all'esito della quale ha emesso dispositivo.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. [art. 1](#), commi da 55 a 56, [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) che così dispongono:

"54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'[articolo 5](#), comma 8, del [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".

Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'[art. 5](#), comma 8, [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), così recita:

"8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1](#), comma 2, della [L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti.

L'[art. 1](#), comma 54 della [L. n. 228 del 2012](#), di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.

Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine.

Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'[art. 1](#) comma 55) il citato [art. 5](#), comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, con la precisazione che l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.

Alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che i docenti a termine non sono obbligati al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e che resta fermo il principio della necessità della richiesta di fruizione delle ferie o, comunque, la necessità dell'invito del dirigente a goderne.

In tal senso si comprende l'inciso del citato art. 5, comma 8, che esclude dalla disciplina generale il personale docente a termine limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, giacché, ove l'istituto scolastico inviti al godimento delle ferie, il docente assunto a termine, qualora questi non si adegui, non potrà poi invocare l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui: L'[articolo 7](#) della [direttiva 2003/88/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'[articolo 31](#), paragrafo 2, della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto -, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE, C-684/16).

Si è, nel dettaglio, evidenziato che:

... 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'[articolo 7](#) della [direttiva 2003/88](#), ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che,

se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, R.-S. e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'[articolo 7](#), paragrafo 2, della [direttiva 2003/88](#).

47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della [direttiva 2003/88](#) non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute

Sulla questione, infine, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (ex plurimis, ordinanza n. 16715/2024) che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'[art. 5](#), comma 8, del [D.L. n. 95 del 2012](#), come integrato dall'[art. 1](#), comma 55, della [L. n. 228 del 2012](#) - deve essere interpretata in senso conforme all'[art. 7](#), [2](#), della [direttiva 2003/88/CE](#), che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.

Pertanto, avendo riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale su richiamato, è da escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal MIM, che il docente a termine debba ritenersi obbligato e,

soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.

D'altra parte, tale tesi "non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico" (così Cass., n. ordinanza 28587 del 6/11/2024).

Ancora più di recente, poi, la Corte di Cassazione n.11967 del 07/05/2025 ha così osservato "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l' [art. 5](#), comma 8, del [D.L. n. 95 del 2012](#), come integrato dall' [art. 1](#), comma 55, della [L. n. 228 del 2012](#)- deve essere interpretata in senso conforme all'[art. 7, 2](#), della [direttiva 2003/88/CE](#), che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".

Alla luce di quanto detto, la domanda attorea va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.

L'applicazione al caso di specie dei principi richiamati consente, quindi, di accogliere la domanda attorea, così come riformulata dalla ricorrente con nota depositata in giudizio il 21.03.2025, la quale, nel prendere atto delle contestazioni del Ministero convenuto circa l'esatto conteggio dei giorni di ferie maturate e non godute dalla docente, ha riformulato la domanda di pagamento richiedendo il pagamento, a titolo di differenze per indennità sostitutiva per ferie non godute, pari all'importo di Euro 1.427,90.

Fatta eccezione dei giorni di ferie che il Ministero ha dimostrato che la docente ha fruito nel corso degli anni scolastici in cui ha svolto la docenza, risulta dimostrato che la stessa non abbia goduto della totalità delle ferie maturate.

Il Ministero non ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato la docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la [Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8803/2023](#), ha chiarito questo specifico aspetto affermando: "essendo il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro si può verificare soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato".

I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: "A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'[art. 2](#) della [L. n. 937 del 1977](#), la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime" ([Cass., n. 8926 del 04/04/2024](#)).

Per quanto detto, il ministero convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di Euro 1.427,90 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.

Quanto agli importi, si rileva che, con nota del 21.03.2025, parte ricorrente ha depositato nuovi conteggi riformulati avendo riguardo a quanto documentato dal ministero convenuto sui giorni di ferie effettivamente richiesti e goduti dalla parte.

I criteri di elaborazione di tali conteggi, peraltro non specificamente contestati dalla parte convenuta, sono in queste sede condivisi dal giudicante.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex [art. 93](#) c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie e festività sopresse non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 1.427,90 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in Euro 1.030,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 3 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025.